



Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

n. 36 del 12-04-2017

Oggetto: Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento, da parte del personale interno, di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 113, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 – Approvazione

L'anno **Duemiladiciassette**, addì **Dodici** del mese di **Aprile** alle ore **17:00** nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta

Eseguito l'appello, risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
GALLETTI CLAUDIO	Sindaco	SI
ROSSI ALICE	Assessore	SI
CONSOLI STEFANO	Assessore	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi Frallicciardi

Il Sig. Galletti Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Galletti Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Frallicciardi

Attestato di pubblicazione.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione.

X E' stata affissa all'Albo on line di questo Comune il 14-04-2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, del D.Lgs. n.267/2000.

X E' stata comunicata, in data 14-04-2017 ai capigruppo consiliari come prescritto dall'articolo 125, del D.Lgs. n.267/2000.

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.

X diventerà esecutiva dopo 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, D.Lgs.n.267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Luigi Frallicciardi

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: ***“Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento, da parte del personale interno, di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 113, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 – Approvazione”*** presentata dal Segretario Comunale Dott.ssa Luigi Frallicciardi

RITENUTO di approvare la suddetta proposta ;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Con votazione unanime e favorevole, resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

- di approvare la suddetta proposta di deliberazione avente per oggetto: ***“Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento, da parte del personale interno, di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 113, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 – Approvazione”*** nel testo allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, facendo proprie le motivazioni della medesima proposta.
- con successiva e separata votazione espressa in forma palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134. c.4 del D.Lgs.267/2000.

Allegati: - proposta di deliberazione



Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia

• Area Amministrativa •



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Rif. n° PRDG - 37 - 2017

Oggetto: Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento, da parte del personale interno, di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 113, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 – Approvazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO L'ARTICOLO 113, DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, CHE TESTUALMENTE DISPONE:

Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di

alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Visto:

- che in data 28/12/2016 è stato sottoscritto dalle parti il Contratto collettivo integrativo decentrato, a seguito dell'autorizzazione da parte della Giunta comunale, di cui alla deliberazione n. 80 del 27/12/2016, esecutiva, e del parere favorevole dell'organo di revisione;
- che lo stesso è stato trasmesso all'ARAN per quanto di competenza;

Considerato:

- che in tale sede sono stati definiti i criteri di riparto della incentivazione riguardante la lettera k) dell'art. 5 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, relativa agli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche da parte del personale dipendente relativo ad appalti di lavori, servizi e forniture ex articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Considerato, altresì, che l'articolo 117, comma 6, della Costituzione nella sua formulazione innovata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, configura in capo agli enti locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Visto l'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*) che dispone testualmente:

Articolo 4 - Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. **La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.**

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

3. **L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statuarie.**

4. **La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale**, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolane.

6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme stradali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

Visto lo schema di regolamento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- i vigenti C.C.N.L. relativo al comparto Regioni autonomie locali;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

PROPONE

1. di approvare il regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione interna di opere o lavori e per la redazione di atti di pianificazione, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, costituito da n. 10 articoli, definito in base ai criteri stabiliti e sottoscritti dalle parti in sede di contrattazione decentrata nella seduta del 28/12/2016, il quale viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento ai responsabili di servizio interessati.

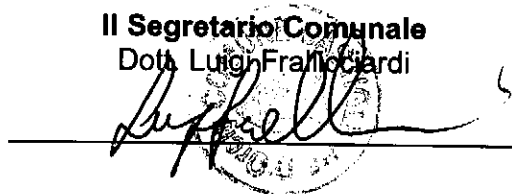
Infine, con separata unanime votazione, stante l'urgenza di provvedere,

PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267.

Castiglione d'Orcia, lì 12-04-2017

Il Segretario Comunale
Dott. Luigi Franciardi





Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia

• Area Amministrativa •



PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Rif. n° PRDG - 37 - 2017

Oggetto: Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento, da parte del personale interno, di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 113, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 – Approvazione

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere

FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Castiglione d'Orcia, li 12-04-2017

Il Segretario Comunale
Dott. Luigi Gallucciardi



Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



• Area Amministrativa •

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Rif. n° PRDG - 37 - 2017

Oggetto: Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento, da parte del personale interno, di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 113, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 – Approvazione

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Castiglione d'Orcia, li 12-04-2017

Il Responsabile
Ufficio Ragioneria
Simona FRANCHETTI



Comune di Castiglione d'Orcia
Provincia di Siena

**Regolamento per la costituzione e la ripartizione del
fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.
113 del decreto legislativo 50/2016**

ART. 1. OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche", previsto dall'art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato "Codice appalti" o "Codice").
2. Il Regolamento si applica al personale dipendente dell'Ente per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche relative all'espletamento di lavori, servizi e forniture

ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara del lavoro, servizio o fornitura come meglio indicato nei successivi articoli.
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle seguenti funzioni tecniche:
 - attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - attività per la verifica preventiva dei progetti;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - attività di responsabile unico del procedimento;
 - attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - attività di collaudatore statico.
3. Restano sempre esclusi dall'incentivo le attività manutentive ordinarie e straordinarie.

Art. 3. COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio.
2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, l' 80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura secondo le modalità e percentuali riportate nel successivo art. 5 tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 2, comma 2 del presente regolamento, nonché tra i loro collaboratori.
3. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazione e tecnologie funzionali e progetti di innovazione per la progettazione e l'innovazione o a quanto altro previsto dall'art. 113 punto 4 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di cofinanziamento la quota del 20% di cui sopra verrà calcolata sulla risorsa non proveniente da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata. L'utilizzo di tale fondo rimane a disposizione per le finalità previste dall'art. 113 punto 4 del D. Lgs. 50/2016 al Responsabile del Settore dell'opera o lavoro, servizio, fornitura a cui si fa riferimento.

ART. 4. SOGGETTI COINVOLTI E GRUPPO DI LAVORO

1. Partecipano alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 3 i dipendenti dell'Ente che collaborano alla programmazione, alla verifica preventiva dei progetti e alla esecuzione delle opere o lavori pubblici, forniture e servizi, di seguito elencati:

a. Il Responsabile unico del procedimento, nominato tra dipendenti che possiedano il necessario inquadramento e adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve possedere un profilo professionale tecnico;

b. Il personale tecnico incaricato della direzione dei lavori, dell'esecuzione del contratto, del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;

c. Il personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, e in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;

d. i collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità.

2. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alle singole attività incentivabili di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.

3. Ai collaboratori tecnici od amministrativi del RUP del DL e del DEC, nell'ambito delle percentuali definite nel successivo articolo 5, viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

5. Il responsabile del servizio preposto alla struttura competente, sentito il RUP, individua fra i dipendenti dell'Ente in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura inseriti nei programmi dell'amministrazione, un gruppo di lavoro a cui affidare le funzioni tecniche, garantendo una opportuna rotazione del personale.

6. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro riporta una scheda operativa nella quale occorre indicare:

- a) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente regolamento;
- c) il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme di legge e dalle relative norme regolamentari;
- d) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- e) le percentuali da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

7. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

8. Le attività per le quali non siano effettuate nomine e/o emanati provvedimenti restano in carico al Responsabile del Settore competente.

9. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal responsabile del servizio di cui al comma 1. In tali casi verrà effettuata una ripartizione tra i dipendenti che si sono avvicinati in base alle attività effettivamente espletate.

10. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.

11. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo destinandole prioritariamente al fondo di cui all'art. 2.

ART. 5. RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

1. Il responsabile del servizio preposto alla struttura competente opera la ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, nelle percentuali di seguito riportate (rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti):

Attività (art.113, comma 2)	Quota %
verifica preventiva dei progetti	5%
responsabilità del procedimento	50%
direzione lavori/ direzione esecuzione	35%
collaudo e/o certificato di regolare esecuzione e/o verifica di conformità	10%

2. La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici.

ART. 6 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. La corresponsione dell'incentivo ai dipendenti è disposta con atto del Segretario Comunale, sulla base di una dettagliata relazione predisposta dal Responsabile del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai medesimi e del rispetto dei tempi e dei costi previsti.

2. La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite alle fasi di programmazione, verifica dei progetti e affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture è effettuata successivamente all'avvio dei lavori, servizi e forniture.

3. La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite alla fasi di esecuzione e collaudo o verifica di conformità di appalti di lavori, servizi e forniture è effettuata successivamente all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione per i lavori o della verifica di conformità per i servizi e forniture.

4. La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite alle fasi di direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione è effettuata in percentuale dei lavori eseguiti all'emissione di ogni stato di avanzamento lavori. La liquidazione del saldo è effettuata all'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo.

5. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Segretario Comunale, sentito il responsabile del settore competente, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state correttamente svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo nei valori previsti.

6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un'economia di spesa.

7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. All'atto della liquidazione il dirigente verifica il sussistere di tale presupposto e ne dà conto nell'istruttoria dell'atto. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

ART. 8 - EVENTUALE RIDUZIONE DEI COMPENSI

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il responsabile del settore competente dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo i seguenti criteri:

a) Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi;

b) Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.

2. In ogni caso previsto al comma 1, le somme che residuano costituiscono economie.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione

2. Il Presente regolamento ai sensi dell'art. 216 punto 1 del D. Lgs. 50/2016 viene applicato per le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del D. Lgs stesso, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento di rimanda alla normativa prevista Dal D.Lgs. 50/2016 e le successive emanazioni dei Decreti e/o Linee guida



**Comune di
Castiglione d'Orcia**
(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



• Area Amministrativa •

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 36 del 12-04-2017

Oggetto: Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento, da parte del personale interno, di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 113, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 – Approvazione

Con la presente si certifica che l'atto in oggetto è stato affisso all'Albo Pretorio Informatico di questo Ente dal 14-04-2017 al 29-04-2017 con numero di Registro Generale di Albo **2017000327**.

Castiglione d'Orcia, li 14-04-2017

Il Messo Comunale
Luca Magagnoli

